ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA STIMA DEI DANNI AI VEICOLI A MOTORE ED AI NATANTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE, DAL FURTO E DALL'INCENDIO DEGLI STESSI

Art. 4

Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo

L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Versione in vigore dal 13 marzo 1992, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi
Estremi	Legge 17 febbraio 1992, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-del-ruolo-nazionale-dei-periti/art-4-obbligatorieta-dell-iscrizione-nel-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it